

Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale

Risoluzione 2024-18 del 25 settembre 2024 relativa all'elenco dei servizi classificati come di interesse generale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 20-7 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione

NOR: RCAC2425593X

L'Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale,

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nonché la notifica 2024/0092/FR del 20 febbraio 2024;

vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in particolare l'articolo 7 bis e il considerando 25;

vista la legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, e successive modifiche, sulla libertà di comunicazione, in particolare l'articolo 20-7;

visto il decreto 2022-1541 del 7 dicembre 2022 che attua l'articolo 20-7 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, sulla libertà di comunicazione, fissando la soglia di attivazione e la scadenza dell'applicazione degli obblighi di visibilità appropriati per i servizi di interesse generale;

viste le risposte alla consultazione pubblica sulla portata dei servizi di interesse generale, come prescritta dall'articolo 20-7 della legge del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione, effettuata dall'Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale tra il 12 giugno 2023 e il 13 luglio 2023;

considerando quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis della suddetta direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, nota come "direttiva sui servizi di media audiovisivi", *"gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale."*

L'articolo 20-7 della legge del 30 settembre 1986 dispone che *"per servizi di interesse generale si intendono i servizi pubblicati da uno degli organismi menzionati nel titolo III della presente legge (France Télévisions, Radio France, la società di radiodiffusione nazionale incaricata di esportare contenuti audiovisivi francesi, Arte-France, il canale dell'Assemblea nazionale parlamentare, il canale del Senato parlamentare e l'Istituto audiovisivo nazionale) e dal canale TV5 ai fini dello svolgimento dei loro compiti di servizio pubblico"* e, d'altra parte, che *"a seguito di una consultazione pubblica, l'Autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale può includere, in modo proporzionato e con riguardo al loro contributo al pluralismo di pensiero e di opinione e alla diversità culturale, altri servizi di comunicazione audiovisiva. Essa pubblica l'elenco di tali servizi."*

Conformemente a tali disposizioni, dal 12 giugno al 13 luglio 2023, l'Autorità ha effettuato una consultazione pubblica sulla portata dei servizi che potrebbero essere classificati come servizi di interesse generale.

2. Il contributo di un servizio di comunicazione audiovisiva al pluralismo di pensiero e di opinione e alla diversità culturale, ai sensi delle disposizioni summenzionate, può essere valutato in particolare alla luce degli impegni del suo editore in relazione, da un lato, alle caratteristiche della programmazione di tale servizio e, dall'altro, al suo contributo al finanziamento, alla distribuzione o all'esposizione di opere audiovisive e cinematografiche.

Nel valutare tali impegni possono essere presi in considerazione altri criteri, quali le condizioni per la messa a disposizione del pubblico dei contenuti, in particolare quando il servizio è accessibile gratuitamente all'intera popolazione.

3. I servizi di televisione terrestre sono autorizzati a seguito di una gara d'appalto, la cui selezione tiene conto degli impegni specifici assunti dai candidati, in particolare per quanto riguarda il pluralismo, la programmazione e il contributo alla diffusione e al finanziamento di opere audiovisive e cinematografiche, che sono poi inclusi negli accordi conclusi con l'Autorità. Essi soddisfano pertanto i criteri di cui al precedente punto 2, primo comma.

Tra questi servizi, i servizi nazionali di televisione terrestre in chiaro sono soggetti ad obblighi di radiodiffusione e distribuzione che coprono il 100 % della popolazione della terraferma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96-1 della legge del 30 settembre 1986. Inoltre tali servizi hanno diritto all'inclusione nelle offerte audiovisive dei distributori commerciali, ai sensi dell'articolo 34-2 della legge del 30 settembre 1986. La loro diffusione risponde pertanto all'obiettivo di un'offerta facilmente accessibile all'intera popolazione di cui al precedente punto 2, secondo comma.

Ne consegue che i servizi televisivi nazionali terrestri in chiaro possono essere classificati come servizi di interesse generale ai sensi dell'articolo 20-7 della legge del 30 settembre 1986.

4. Alla luce dell'evoluzione degli usi e della crescente importanza dei contenuti non lineari, i programmi offerti dai servizi televisivi sono sempre più considerati parte dei servizi di media audiovisivi on-demand e sono spesso integrati, principalmente o esclusivamente, in offerte globali disponibili in ambienti applicativi.

Di conseguenza i servizi non lineari resi disponibili gratuitamente agli utenti e che sono intrinsecamente legati ai servizi televisivi di interesse generale dovrebbero essere considerati come servizi di interesse generale. Può trattarsi di servizi che consentono l'accesso, su richiesta, ai contenuti di tali servizi televisivi (in particolare la catch-up television) o di servizi che forniscono l'accesso a contenuti audiovisivi che completano e arricchiscono l'offerta di tali servizi televisivi (ad esempio, video su richiesta che non sono trasmessi in modo lineare ma sono collegati a un programma televisivo, come le stagioni precedenti di una serie).

I servizi non lineari di interesse generale possono essere pubblicati all'interno di un gruppo audiovisivo da entità diverse da quelle che pubblicano i servizi lineari. A seguito di deliberazione in merito, decide:

Articolo 1. - I servizi di interesse generale ai sensi dell'articolo 20-7 della legge del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione sono:

1) i servizi pubblicati da uno degli organismi menzionati nel titolo III della legge del 30 settembre 1986 e dal canale TV5 ai fini dello svolgimento dei loro compiti di servizio pubblico;

2) i servizi televisivi nazionali gratuiti titolari di una licenza di trasmissione rilasciata ai sensi dell'articolo 30-1 della legge del 30 settembre 1986, nonché i servizi di media audiovisivi a richiesta, messi a disposizione dell'utente a titolo gratuito, intrinsecamente legati a tali servizi televisivi e pubblicati dagli editori di questi ultimi, dalle loro controllate o dalle società che li controllano ai sensi dell'articolo 41-3, punto 2, della citata legge del 30 settembre 1986 o dalle loro controllate.

Gli editori di servizi di interesse generale comunicano all'Autorità un elenco dei loro servizi lineari di interesse generale e delle applicazioni che pubblicano o che sono pubblicate dalle loro controllate o dalle società che li controllano ai sensi dell'articolo 41-3, punto 2, della citata legge del 30 settembre 1986 o dalle loro controllate e che mettono a disposizione, principalmente o esclusivamente, i loro servizi di interesse generale, in particolare i loro servizi a richiesta. Essi comunicano inoltre eventuali modifiche a tale elenco. Dopo aver esaminato tale elenco, l'Autorità pubblica un elenco di tutti i servizi di interesse generale e delle applicazioni interessate, che trasmette agli operatori delle interfacce oggetto della presente risoluzione.

Articolo 2. - Le disposizioni della presente risoluzione si applicano in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese, a Wallis e Futuna e nelle Terre australi e antartiche francesi.

Articolo 3. - La presente delibera sarà notificata agli editori dei servizi di cui all'articolo 1 della presente decisione e ai gestori delle interfacce utente soggetti agli obblighi di cui all'articolo 20-7 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Fatto a Parigi, il 25 settembre 2024.

Per l'Autorità di regolamentazione
per la comunicazione audiovisiva e digitale:

Il presidente,
R.-O. MAISTRE